

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA

**Regolamento inerente l'installazione di elementi
pubblicitari**

DATA **Marzo 2014**

IL SINDACO

PAOLA GAMBA

IL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO
Arch. VIVIANA CORNA

PROGETTISTA

Arch. ROSELLA SEREN ROSSO
Via Torino, 31
Cuorgnè (TO)
studioarcrosso@tiscali.it

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. GIUSEPPE DABRAIO

Premessa

Con l'aumento della concorrenza nell'ambito dell'offerta al consumatore di prodotto dell'industria e/o dell'artigianato, nonché, dei servizi, si rileva una maggiore necessità di quel veicolo informativo che è il messaggio pubblicitario. Messaggio che possa giungere ad un indeterminato numero di soggetti stimolandone la curiosità e, di conseguenza, potenziando la vendita del prodotto del servizio stesso.

La normativa sulla pubblicità, anche se ha subito un'evoluzione quantitativa e qualitativa in continuo aggiornamento, non riesce a tenere testa e regolare la valanga pubblicitaria che quotidianamente si presenta sotto tutte le forme immaginabili.

Le ultime modifiche apportate al Codice della Strada ed al suo Regolamento di esecuzione, la continua richiesta di interventi a carattere promozionale e propagandistico, ed il continuo operare nel campo della pubblicità in modo caotico, ha evidenziato sempre più la necessità di predisporre una più efficace regolamentazione nel settore pubblicitario

Tenuto conto che la pubblicità rappresenta l'anima del commercio, si è ritenuto opportuno normare, per quanto possibile, l'argomento prevedendo una serie di proposizioni, consigli e anche vincoli che permettano di giungere quanto prima ad una ricomposizione dell'ambiente, soddisfacendo le esigenze degli operatori economici avvicinandosi contemporaneamente ad un maggior rispetto di quei valori di tipo ambientale nel rispetto della persona.

Il presente Regolamento disciplina l'installazione dei seguenti elementi pubblicitari

2.1	IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO
2.2	TARGHE
2.3	BACHECHE
2.4	INSEGNE DI ESERCIZIO
2.5	SCRITTE SU INTONACO
2.6	PREINSEGNE
2.7	CARTELLI PUBBLICITARI
2.8	MANIFESTI, LOCANDINE
2.9	STRISCIONI, STENDARDI
2.10	SEGNI ORIZZONTALI
2.11	IMPIANTI DI ARREDO NATALIZIO
2.12	PUBBLICITA' NELLE AREE DI SERVIZIO O DI PARCHEGGIO
2.13	PUBBLICITA' NEI CANTIERI

Nell'installazione degli impianti devono essere osservate le regole stabilite dal presente regolamento, dalle norme in materia e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni e/o nulla osta rilasciati dalle autorità competenti.

Le installazioni dovranno altresì tenere conto delle disposizioni stabilite:

- dagli artt. 47 e 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495;
- dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 così come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993 n° 360 e s.m.i.;
- dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n° 507;
- dal Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione n. 5 del 30/03/2004
- dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni ed effettuazioni del servizio approvato dal C.C. con deliberazione n. 38 del 04/07/1994 e n. 14 del 28/4/2011

- normativa specifica antinfortunistica
- normativa della staticità delle strutture
- normativa inerente l'eliminazione delle barriere architettoniche
- normativa antincendio

1) Norme generali

1.1) Installazione

Tutti gli elementi pubblicitari, ad eccezione dei manifesti, volantini, locandine, impianti di arredo natalizio:

- (1) devono essere realizzati con materiali ed impianti a norma di legge, provvisti delle relative certificazioni aventi caratteristiche di leggerezza, solidità, consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici tale da garantire la stabilità e sicurezza strutturale;
 - (2) le strutture di sostegno devono essere opportunamente dimensionate e saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi;
 - (3) eventuali tele dovranno essere realizzate con tessuti ignifughi e impermeabili tali da evitare la formazione di muffe; dovranno inoltre presentare un numero di fori tale che permettano, proporzionatamente alle loro dimensioni, il regolare passaggio del vento;
 - (4) non devono costituire pregiudizio per la sicurezza della viabilità pedonale o meccanizzata o barriera architettonica, né ostacolare la visibilità segnaletica stradale e/o la toponomastica (cfr. anche Codice della strada, *Art. 20*, –*Art.23*- ‘Pubblicità sulle strade e sui veicoli’ e *Art.38*- ‘Segnaletica stradale’ *Codice della strada*); né creare pericolo per la circolazione;
 - (5) nel caso di occupazione del suolo pubblico, deve essere preventivamente autorizzata con le modalità ed i criteri contenuti sia nel Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, che quelli relativi al Codice della Strada.
- Nel caso di più occupazioni di suolo pubblico interessanti uno stesso fronte di fabbricati, le medesime dovranno risultare allineate ed omogenee rispetto al fronte medesimo, e coerenti sia nei materiali che nei colori utilizzati;
- (6) Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a tutela ai sensi del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” D. Lgs. 22/01/2004 n. 42; è vietata l'installazione di elementi pubblicitari senza il prescritto nulla osta da parte dell'ente preposto alla tutela del vincolo;
 - (7) è vietata, in tutto il centro abitato, ogni forma pubblicitaria lampeggiante;
 - (8) è espressamente vietato l'abbinamento, o anche il semplice accostamento, tra segnali toponomastici, cartelli segnaletici e/o preinsegne e cartelli pubblicitari;
 - (9) non devono alterare la percezione degli spazi urbani e degli elementi architettonici e di decoro degli edifici;
 - (10) devono trovare una loro collocazione coerente con le caratteristiche della facciata dell'edificio e dell'impianto urbano di cui fanno parte;
 - (11) non possono essere installate in modo da coprire o danneggiare gli elementi architettonici e decorativi degli edifici, quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano o marcadavanzale, lesenature, né interessare arcate di portici, sottoportici e relative strutture architettoniche;
 - (12) non devono interferire o sovrapporsi ad elementi di arredo urbano, e ad ogni elemento che costituisca segno o traccia emergente e significativa della storia e delle vicende dell'impianto urbano di cui fanno parte;
 - (13) in presenza di facciate architettonicamente unitarie l'impianto dovrà essere progettato secondo criteri compositivi di facciata e in ogni caso senza mai compromettere la lettura del disegno unitario; il progetto dovrà prevedere uno studio dei criteri compositivi della facciata, e l'inserimento tra questi, del mezzo pubblicitario.

1.2) Richiesta di autorizzazione

Per tutti gli elementi pubblicitari, ad eccezione dei manifesti, volantini, locandine, impianti di arredo natalizio, la richiesta dell'autorizzazione sarà da presentare attraverso Comunicazione di Inizio Lavori corredata da relazione illustrativa redatta da tecnico abilitato.

La richiesta da presentare da parte dell'interessato dall'intervento, dovrà contenere, oltre al progetto una dettagliata relazione indicando la data di installazione ed integrata dai seguenti allegati:

- (a) una documentazione fotografica, datata e firmata, ripresa in un periodo non antecedente ai 10 gg. dalla data di presentazione;
- (b) una cartografia in scala non inferiore a 1:500 con adeguata indicazione dell'ubicazione;
- (c) una cartografia in scala non inferiore a 1:200 indicante l'ubicazione, la segnaletica stradale esistente nel raggio di mt. 30 nonché gli eventuali impianti pubblicitari esistenti riportando in modo chiaro ed inequivocabile le distanze tra di essi;
- (d) sezione riferita alla sede stradale riportante le quote di riferimento del bordo inferiore del manufatto riferito alla sede stradale e/o al marciapiede nonché la quota di rientranza e/o sporgenza dal bordo esterno di quest'ultimo;
- (e) bozzetto quotato e colorato dell'impianto pubblicitario da installare;
- (f) nulla osta da parte del proprietario dell'immobile e/o dell'area ove il manufatto dovrà essere installato;
- (g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità dell'impianto alle normative vigenti ed al presente regolamento nonché alle norme di sicurezza, alle norme di abbattimento delle barriere architettoniche, norme antincendio, norme definite dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni ed effettuazioni del servizio approvato dal C.C. con deliberazione n. 38 del 04/07/1994 e n. 14 del 28/4/2011
- (h) per installazioni che superano la superficie di mq.1,00 dovrà altresì essere allegata una relazione con relativo calcolo strutturale a firma di tecnico abilitato.

1.3) Durata e manutenzione

L'autorizzazione ha validità di tre anni, tacitamente rinnovata di tre anni in tre anni qualora non contrasti con norme nel frattempo sopravvenute.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla corretta manutenzione e alla pulizia dell'opera con l'obbligo di ottemperare alle eventuali prescrizioni impartite dall'Amministrazione comunale.

2) Tipologie di impianti pubblicitari

2.1) Impianti pubblicitari di servizio

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio", qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili), e recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. Per tali installazioni lo spazio dedicato alla pubblicità non deve superare il 50% dello spazio totale disponibile.

I colori impiegati per le diciture ed eventuali simboli devono avere tonalità sobrie e non essere rifrangenti.

2.2) Targhe

(2.2.1) Si definiscono targhe i manufatti e le opere prive di illuminazione poste in corrispondenza dell'accesso dell'immobile in cui si esercita una attività produttiva, artigianale, commerciale, direzionale, professionale, artistica, sociale, sanitaria o sedi di enti, organizzazioni, istituzioni, di carattere pubblico o privato.

(2.2.2) È vietato apporre all'esterno degli esercizi commerciali, ristoranti, alberghi, etc. targhe e segni distintivi di carte di credito (tipo Diners, American Express e similari), di segnalazione e raccomandazione da parte di guide ed organizzazioni turistiche (quali ad esempio ACI, TCI, ADAC, etc.). Tali segni distintivi potranno essere applicati sull'apertura di ingresso o sulle vetrine.

(2.2.3) UBICAZIONE

L'altezza minima di installazione, nel rispetto del "tracciato regolatore di facciata", riferita al piano pedonale o carraio, calcolata rispetto alla base inferiore della targa, è di m. 1,20.

Il limite massimo superiore riferito al piano pedonale o carraio calcolato alla base superiore della targa non potrà superare l'altezza del profilo superiore del vano porta adiacente e comunque non superiore a m. 2,40 .

La distanza tra lo spigolo esterno della tessitura muraria, o dal filo di aperture e il profilo dell'eventuale targa non può essere inferiore a cm. 2,00

La targa dovrà essere posta in appoggio anche indiretto sul muro in prossimità dei fori porta, finestra o vetrina, sulla porta di accesso, sul prospetto a fianco dello stipite della porta o su recinzioni.

Nel centro abitato in presenza di più attività riconducibili ad un unico accesso, l'apposizione delle targhe deve avvenire in modo allineato e progressivo verticale con una plancia componibile "a binario" fino all'altezza massima che non dovrà superare l'altezza del profilo superiore del vano porta adiacente e comunque non superiore a m. 2,40.

Qualora lo spazio a disposizione risulti insufficiente ad ospitare le targhe, le altezze dei singoli manufatti dovranno essere uniformemente ridotte.

Nelle altre zone vi sarà la possibilità di affiancare una seconda plancia componibile "a binario" spettando le indicazioni di forma, dimensione e altezze di installazione del presente regolamento

(2.2.4) FORMA E DIMENSIONI:

La forma deve essere rettangolare con dimensione massima espressa di cm. 40,00 (base) x cm. 30,00 (altezza).

In caso della messa in opera di più targhe affiancate verticalmente dovrà essere presentato uno studio unitario che preveda un'unica installazione con la possibilità di inserimento di targhe professionali all'interno di spazi predisposti come definito al comma precedente.

In caso di plancia componibile, tutte le targhe dovranno essere realizzate con le stesse dimensioni .

Lo spessore non potrà superare cm. 2,50 compreso l'oggetto di cm. 1,00 che allontani la targa dal muro.

(2.2.5) MATERIALI E COLORI:

La tipologia e i materiali ammessi sono:

- vetro antisfondamento, plexiglass trasparente, ferro verniciato, legno verniciato, ottone, rame, bronzo e pietra naturale su superficie muraria intonacata
- vetro antisfondamento, plexiglass trasparente su superfici finite con pietra o laterizio a faccia vista

I colori impiegati per le diciture ed eventuali simboli devono avere tonalità sobrie e non essere rifrangenti.

Successive installazioni di targhe dovranno rispettare un decoroso affiancamento con le targhe già esistenti.

In caso di plancia componibile, tutte le targhe dovranno essere realizzate con il medesimo materiale.

(2.2.6) TARGHE DI EMERGENZA

In caso di necessità si può inserire con le modalità già enunciate, una targa delle dimensioni di cm. 40 x 30 contenente la scritta "IN CASO DI NECESSITA' CHIAMARE", seguita dal cognome, nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono o comunque modalità di contatto della persona alla quale rivolgersi quando ad esempio i locali sopraccitati sono chiusi o temporaneamente disabilitati.

(2.2.7) TARGHE SANITARIE

Le disposizioni contenute nel presente articolo valgono anche per le targhe professionali concernenti attività sanitarie di cui alla vigente normativa: legge 175/92 e succ. modifiche, Decr. Ministero della Sanità 657/1994, il regolamento sulla pubblicità dei veterinari approvato dal consiglio nazionale il 07.05.1995 e s.m.i.

2.3) Bacheche

(2.3.1) si definisce bacheca quella struttura chiusa su tre lati con frontale in materiale trasparente, apribile o a giorno, installata a muro e destinata all'esposizione di messaggi al pubblico.

(2.3.2) UBICAZIONE

L'altezza minima di installazione, nel rispetto del "tracciato regolatore di facciata", riferita al piano pedonale o carraio, calcolata rispetto alla base inferiore della bacheca, è di m 1,20. Il limite massimo superiore riferito al piano pedonale o carraio, calcolato alla base superiore della bacheca non potrà superare l'altezza del profilo superiore del vano porta o finestra adiacente e comunque non superiore a m 2,40.

(2.3.3) FORMA E DIMENSIONI:

Le bacheche dovranno essere di forma quadrata o rettangolare e proporzionata alla facciata interessata, con dimensioni massime di m. 1,20 x m. 1,20.

In caso della messa in opera di una composizione di diverse bacheche affiancate dovrà essere presentato uno studio unitario che preveda un'unica installazione, comunque con superficie non superiore a m. 1,20 x m. 1,20

Successive installazioni di bacheche dovranno rispettare un decoroso affiancamento con le bacheche già esistenti senza comunque superare la superficie ammissibile di m. 1,20 x m.1,20.

Le bacheche dovranno essere poste in aderenza alla facciata dell'edificio per la superficie di esposizione in prossimità dei fori porta, finestra o vetrina con una distanza minima dallo stesso di cm. 5,00 e massima di cm. 10,00

Lo spessore non potrà superare cm. 10,00 compreso l'aggetto di cm. 1,00 che allontani la bacheca dal muro.

(2.3.4) MATERIALI E COLORI:

(a) la struttura dovrà essere realizzata con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, tale da garantire la stabilità e sicurezza della bacheca. i materiali ammessi sono il legno verniciato, l'ottone, il rame, il bronzo e il metallo brunito, l'acciaio ossidato, invecchiato o patinato, il ferro verniciato.

Sono vietati materiali di pvc, metallici non verniciati, acciaio lucido e satinato, alluminio anodizzato o elettrocolorato., vetro a specchio, legno non verniciato.

(b) i colori della struttura portante dovranno essere di tonalità sobria ed adeguarsi alla tipologia costruttiva dell'edificio d'appoggio, nonché alla prevalente presenza cromatica del contesto ambientale, non potrà essere colorata con colori argento e oro.

(c) Per la parte trasparente sono ammessi il plexiglas e il vetro antisfondamento, in ogni caso conforme alla normativa antinfortunistica.

(2.3.5) BACHECHE PER FARMACIE

Le bacheche per distribuzione di farmaci possono avere dimensioni, materiali e colori in deroga a quanto previsto purché, a parere del Comando di Polizia Municipale, non rechino intralcio alla visibilità di segnaletica stradale di pericolo e/o prescrizione.

(2.3.6) DEROGHE

Derogano dal presente regolamento i supporti amovibili quali ad esempio lavagne.

E' consentita l'esposizione al pubblico di menù su apposito cavalletto oppure apposita bacheca in ferro verniciato e vetro antisfondamento, in ogni caso conforme alla normativa antinfortunistica apposta a lato dell'ingresso con dimensione massima di cm. 30,00 (base) x cm. 40,00 (altezza).

2.4) Insegne di esercizio

(2.4.1) Si definiscono "insegne di esercizio" la scrittura in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa (gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività posti a servizio anche non esclusivo di essa, nonché le pertinenze effettive quali recinzioni, cabine, ecc.).

(2.4.2) In relazione alla posa in opera si presentano i seguenti casi:

- insegne parallele alla facciata disposte sia in appoggio continuo sia su piano parallelo alla superficie edilizia;
- insegne a bandiera disposte perpendicolarmente alla facciata

(2.4.3) POSIZIONAMENTO: ALTEZZA MINIMA DI INSTALLAZIONE

Per le insegne parallele alla facciata

Le insegne devono essere contenute all'interno della proiezione verticale della sagoma delle aperture del piano terreno, nella forma e dimensione attuali.

L'altezza minima di installazione, nel rispetto del "tracciato regolatore di facciata", riferita al piano pedonale o carraio, calcolata rispetto alla base inferiore dell'insegna deve essere almeno cm 10,00 sopra il vano porta o finestra o il suo relativo prolungamento e comunque non meno di m. 2,20 dal piano marciapiede o carraio

Per le insegne perpendicolari

L'altezza minima di installazione, nel rispetto del "tracciato regolatore di facciata", riferita al piano pedonale o carraio, calcolata rispetto alla base inferiore dell'insegna non dovrà essere inferiore al profilo superiore del primo marcapiano o, in assenza di questo, l'immaginabile prolungamento dell'intradosso del primo solaio o chiave della volta e comunque non inferiore a m. 3,00 dal piano marciapiede o m. 4,50 dal piano stradale in assenza del marciapiede.

(2.4.4) POSIZIONAMENTO:ALTEZZA MASSIMA DI INSTALLAZIONE:

Per le insegne parallele alla facciata

L'altezza massima di installazione riferita alla base superiore dell'insegna

- non dovrà superare m. 1,00 dal limite dei fori vetrina e/o porta
- se in presenza di fascia marcapiano non dovrà superare il profilo inferiore della stessa
- comunque non potrà superare l'altezza di m. 4,00 dal piano marciapiede o stradale.

E' consentito porre insegne solo al piano terreno.

Sugli edifici e relative pertinenze nella zona industriale, artigianale e commerciale l'altezza massima di installazione viene derogata sino al profilo superiore della sagoma dell'edificio su cui viene apposta.

Per le insegne perpendicolari alla facciata

L'altezza massima di installazione non dovrà superare il filo superiore del corso di finestre del primo piano e comunque non potrà superare l'altezza di m. 8,00.

Sugli edifici e relative pertinenze nella zona industriale, artigianale e commerciale l'altezza massima di installazione viene derogata sino al profilo superiore della sagoma dell'edificio su cui viene apposta.

(2.4.5) LIMITI DI DISTANZA E SPORGENZA

Per le insegne parallele alla facciata

Non vi sono limiti di distanza tra insegne parallele alla facciata.

Nel centro abitato sono ammesse esclusivamente insegne realizzate con unico pannello avente lo spessore massimo di cm. 10,00 compreso l'oggetto di cm. 1,00 che allontani l'insegna dal muro.

Nelle altre zone la sporgenza massima rispetto al filo della facciata non dovrà essere superiore a cm. 20,00 compreso l'oggetto di cm. 1,00 che allontani l'insegna dal muro.

Nel centro abitato, per le insegne a cassetta dovrà essere rispettato un incasso minimo, rispetto alla superficie di facciata di cm.10,00 al fine di consentire la individuazione esatta del taglio dell'apertura.

Per le insegne perpendicolari alla facciata

Nel centro abitato sono ammesse solo su fronti di edifici che prospettino su strade di larghezza uguale o superiore a m. 5,00 e la relativa sporgenza su dette strade, con o senza marciapiede, non dovrà essere maggiore di m. 0,50 dal filo fabbricato.

Fuori dal centro abitato sulle strade con o senza marciapiede la sporgenza non dovrà essere maggiore m.1,00 dal filo fabbricato

In tutte le zone la sporgenza non dovrà comunque superare la proiezione del filo gronda

Qualora l'insegna a bandiera venga posizionata su facciate di edifici di valore storico ambientale individuati ai sensi dell'art. 24 L.56/77 e s.m.i. dovranno essere acquisiti pareri di competenza.

Per l'installazione a bandiera si dovranno, inoltre, essere rispettate le seguenti distanze:

Da altri impianti pubblicitari e da cartelli stradali che non siano di pericolo o di prescrizione m.10,00;

Da intersezioni m. 20,00

Da cartelli stradali di pericolo o di prescrizione m. 30,00

E' ammissibile la deroga alle distanze dai cartelli stradali purché a giudizio del Comando di Polizia Municipale, l'ubicazione dell'insegna di esercizio non rechi intralcio alla visibilità di segnaletica stradale di pericolo e/o prescrizione

(2.4.6) ILLUMINAZIONE

In relazione al tipo di luminosità si hanno i seguenti casi e comunque in conformità con la normativa vigente:

- insegne con sorgente luminosa interna (cassetta con luce in trasparenza o lettere autonome con luce in trasparenza);
- insegne con luce propria costituita da tubi a neon e simili
- insegne a luce indiretta riflessa, con sorgente luminosa rivolta verso il piano dell'insegna mediante l'utilizzo di appositi proiettori, con relativi accessori, adeguatamente posizionati.

In caso di insegne di esercizio luminose queste non debbono recare abbaglio, non possono essere a luce intermittente e l'intensità luminosa non deve superare le 150 candele per metro quadrato.

Non sono ammesse insegne traslucide con illuminazione diretta interna.

Non sono ammesse insegne tridimensionali posate su marciapiede o su piano stradale.

Nel centro abitato sono ammesse solo insegne con luce indiretta riflessa, con sorgente luminosa rivolta verso il piano dell'insegna mediante l'utilizzo di appositi proiettori, con relativi accessori, adeguatamente posizionati.

(2.4.7) MATERIALI E COLORI:

(a) Le insegne potranno essere realizzate con i seguenti materiali:

legno verniciato, pietra, ottone, bronzo, ferro, alluminio brunito, leghe con coloritura non lucida in modo che si rispetti la tipologia costruttiva dell'edificio d'appoggio e/o fronteggiante, nonché il contesto ambientale;

Sono vietati materiali metallici non verniciati, acciaio lucido e satinato, vetro a specchio, legno non verniciato, alluminio non verniciato o elettrocolorato.

(b) Per quanto concerne la struttura portante questa deve essere realizzata con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, tale da garantire la stabilità e sicurezza strutturale dell'insegna stessa e consona all'insegna che andrà installata;

(c) I colori della struttura dovranno riferirsi alla prevalente presenza cromatica del contesto ambientale;

(d) l'abbinamento dei colori non dovrà generare confusione con la segnaletica stradale esistente;

(e) I simboli ed i marchi presenti nelle insegne non dovranno creare confusione per grafia e/o colore, visti in lontananza, con la segnaletica stradale.

(2.4.8) DIMENSIONI E FORMA:

Si distinguono i seguenti tipi di insegne:

- insegne costituite da simboli e/o caratteri dove ogni lettera costituisce singolo elemento con supporto proprio;
- insegne costituite da simboli e/o caratteri su pannello di fondo a costituire supporto autonomo rispetto al piano edilizio;
- insegne costituite da pannelli o "cassette" che recano caratteri ottenuti con varie tecniche (stampa, traforo, adesivi, etc.);

Le insegne dovranno avere sagoma regolare o di richiamo a sagome della tradizione, è vietata la forma circolare e triangolare.

Per le insegne parallele alla facciata

Le dimensioni delle insegne collocate parallelamente alla facciata non potranno superare mq 2,00.

Sugli edifici e relative pertinenze nella zona industriale, artigianale e commerciale le insegne non devono superare la superficie di 10,00 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq. è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100,00 mq, fino al limite di 20,00 mq.

Per le insegne perpendicolari alla facciata

Le dimensioni delle insegne collocate perpendicolarmente alla facciata non potrà superare mq 2,00 nel rispetto dell'altezza massima della stessa di m. 2,50

Sugli edifici e relative pertinenze nella zona industriale, artigianale e commerciale le insegne non devono superare la superficie di mq 6,00 nel rispetto dell'altezza massima della stessa di m. 5,00

(2.4.9) PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

(a) Le prescrizioni del presente articolo vengono derogate per le insegne relative a farmacie, rivendite di tabacchi, ricevitorie, lotto, totocalcio, ufficio postale, telefoni, pubblica assistenza, ambulatori medici e veterinari per i quali è d'obbligo l'uso della segnaletica nazionale. Tali strutture possono essere poste in deroga anche alle distanze sopraindicate purché, a parere del Comando di Polizia Municipale, queste non rechino intralcio alla

visibilità di segnaletica stradale di pericolo e/o prescrizione; si applicano le disposizioni ad esse riferite nel rispetto della norma di cui all'art. 23 comma 1° del vigente C.d.S.

(b) L'installazione di insegne di esercizio parallele alla facciata, nell'ambito di m. 10,00 di edifici di particolare interesse storico artistico, vincolati ai sensi della L. 1089/39 e successive modifiche e/o integrazioni potranno essere autorizzate previo parere di competenza

(c) E' vietata su tutto il territorio comunale l'installazione di insegne semoventi o basculanti e, nel centro abitato, sia su area pubblica o privata, l'installazione di carrelli pubblicitari.

2.5) Scritte su intonaco

Le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro, sono equiparate alle insegne e devono rispettare tutte le norme relative.

Le scritte su intonaco sono consentite negli edifici non caratterizzati da elementi architettonici o decori in vista.

Su vetrine od aperture ad arco è consentita la scritta su intonaco senza riquadro.

Nei casi in cui la vetrina o le aperture siano architravate è invece prescritto che la scritta sia riquadrata.

2.6) Preinsegne

(2.6.1) Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completa di freccia di orientamento, ed eventualmente di simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km.

Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta

(2.6.2) FORMA E DIMENSIONI:

Per quanto riguarda la forma, le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne, si applica quanto disposto all'art. 29, comma 2, del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio approvato con D.C.C. n. 38 del 04.07.1994 e modificato con successivi atti di approvazione modifiche

(2.6.3) UBICAZIONE:

Nel centro abitato, in deroga, ai sensi dell'art.23 comma 6 Codice della Strada, nei punti individuati dall'Amministrazione Comunale.

Fuori dal centro abitato nel rispetto delle distanze definite dal Codice della Strada e delle prescrizioni previste nell'autorizzazione dell'Ente Proprietario della strada purché non intralcino la visibilità stradale e la visibilità della segnaletica stradale.

2.7) Cartelli pubblicitari

(2.7.1) Si definisce cartello pubblicitario il manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

(2.7.2) MESSA IN OPERA:

(a) è vietata la collocazione di cartelli pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincoli e/o a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, di edifici e luoghi di interesse storico artistico e nel loro relativo ambito di m. 10,00, nel Centro abitato fuori dagli spazi definiti dall'Amministrazione;

(b) Nel Centro abitato l'apposizione di manifesti, adesivi, ecc. può essere effettuata solo su cartelli pubblicitari (plance) appositamente individuati e gestiti dal Comune o ditta convenzionata;

(c) L'installazione di cartelli lungo la SS. 565, S.P. 222, S.P. 63 o in vista di essa, può essere effettuata solo su aree appositamente individuate dal Comune, in ogni caso si rende necessario recepire il preventivo nulla osta dell'ente proprietario della strada

(d) e' consentito l'abbinamento di dispositivi di indicazione dell'ora e della temperatura

(e) le strutture di sostegno e/o di ancoraggio devono essere calcolate e realizzate sia globalmente che nei singoli elementi;

(f) i cartelli pubblicitari debbono avere una sagoma regolare che, in ogni caso, non deve generare confusione con la segnaletica stradale;

(g) In tutto il territorio comunale non possono essere installati cartelli luminosi

(h) i cartelli pubblicitari possono contenere messaggi variabili con sequenza non inferiore a 15 secondi di più messaggi pubblicitari fissi

(2.7.3) DIMENSIONI:

(a) le dimensioni dei cartelli pubblicitari, a messaggio fisso o variabile, paralleli e/o perpendicolari al senso di marcia dei mezzi, non deve superare mq 5,00, e comunque tali dimensioni devono essere proporzionali ad eventuali prospetti e volumi dei fabbricati su cui sono addossati o limitrofi;

(b) lo spessore dei cartelli pubblicitari non deve essere maggiore di cm.30,00.

(2.7. 4) POSIZIONAMENTO:

(a) l'altezza minima riferita piano viario o pedonale e calcolata alla base inferiore del cartello pubblicitario non deve essere inferiore a m. 1,20

(b) l'altezza massima non può superare m.5,00

(c) la distanza dalla carreggiata sia per i cartelli perpendicolari sia paralleli al senso di marcia, non deve essere inferiore a m. 3,00

(d) i cartelli pubblicitari perpendicolari al senso di marcia dei mezzi devono rispettare la distanza minima di m. 30,00 dalle intersezioni, dai semafori, dai segnali stradali nonché da insegne a bandiera e/o altri mezzi pubblicitari.

2.8) Manifesti - Locandine

(2.8.1) Si definisce manifesto e/o locandina l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti. Non può essere luminoso per luce propria né per luce indiretta;

(2.8.2) MESSA IN OPERA:

I manifesti e le locandine possono essere collocati negli spazi predisposti dalla Amministrazione comunale oppure su porte o vetrine sedi di attività industriali, artigianali, commerciali, ricettive, culturali o terziarie.

(2.8.3) DIMENSIONI:

Se posati su struttura a cavalletto i manifesti e/o le locandine dovranno avere larghezza massima di m. 1,00 e altezza massima da terra di m. 1,70 misurata al vertice superiore del manufatto.

(2.8.4) PERIODO DI ESPOSIZIONE:

I manifesti e/o le locandine sono ammesse per reclamizzare prodotti, eventi commerciali, spettacoli, iniziative culturali e sportive e la loro esposizione è limitata a quindici giorni prima della manifestazione ed al giorno successivo alla manifestazione.

(2.8.5) DEROGHE

E' ammissibile derogare al presente articolo per l'affissione di avvisi o comunicati dell'Autorità Giudiziaria, delle Aziende o Enti Erogatori di Pubblici Servizi, dell'Amministrazione Comunale, di Associazioni senza scopo di lucro, di partiti politici. Per avvisi o comunicati per campagna elettorale, avvisi mortuari l'apposizione è consentita esclusivamente nei supporti e nei siti appositamente individuati e messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

2.9) Striscioni - Stendardi

(2.9.1) si definisce "striscione o stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.

(2.9.2) MESSA IN OPERA:

- (a) è vietato installare gli striscioni in corrispondenza di intersezioni stradali;
- (b) è vietato ancorare gli striscioni sugli alberi, sui cavi elettrici, sui pluviali;
- (c) gli stendardi dovranno essere saldamente ancorati su edifici, terrazzi e/o balconi che li ospitano e, qualora siano lasciati cadere dal davanzale delle finestre, dovranno essere saldamente ancorati a queste ultime.

(2.9.3) COLORI E SIMBOLI:

- (a) gli striscioni potranno riportare le scritture alfanumeriche, i simboli e/o i marchi riguardanti la manifestazione propagandata; all'interno di detti striscioni potrà essere inserito un unico messaggio, indicante lo sponsor della manifestazione purché detto messaggio non superi 1/3 della superficie dello striscione;
- (b) i colori utilizzati non debbono ingenerare confusione con la segnaletica stradale rendendone difficile la comprensione.

(2.9.4) ALTEZZA MINIMA:

il bordo inferiore degli striscioni o stendardi non dovrà essere inferiore a:
m. 5,50 se posto su carreggiata o area a transito carraio;
m 4,00 se posto su area pedonale

(2.9.5) PERIODO DI ESPOSIZIONE:

per striscioni e standardi atti a reclamizzare manifestazioni, spettacoli o altre iniziative culturali o sportive la loro esposizione è limitata a quindici giorni prima della manifestazione e a quindici giorni successivi alla manifestazione; per striscioni e standardi reclamizzanti altri avvenimenti, situazioni o prodotti il periodo di esposizione dovrà essere definito dall'Ufficio Tecnico Comunale.

(2.9.6) MATERIALI:

(a) le strutture dovranno essere realizzate con materiale di recente concezione avente caratteristiche costruttive di leggerezza e solidità nonché di conservazione tale da evitare il danneggiamento da parte degli agenti atmosferici;

(b) le tele dovranno essere realizzate con tessuti ignifughi e impermeabili tali da evitare la formazione di muffe; dovranno inoltre presentare un numero di fori tale che permettano, proporzionalmente alle loro dimensioni, il regolare passaggio del vento;

2.10) Segni orizzontali reclamistici

(2.10.1) Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive o vernici di colore chiaro a base d'acqua, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

(2.10.2) MESSA IN OPERA:

(a) la riproduzione di messaggi con caratteri alfanumerici e/o di simboli e marchi sulla superficie stradale, potrà avvenire solo mediante l'impiego di pellicole adesive o vernici di colore chiaro a base d'acqua. Detti materiali non devono in alcun modo alterare l'assetto viario e la loro rimozione non deve modificare il fondo stradale

(b) questa forma di pubblicità è consentita solo per manifestazioni di interesse pubblico e/o culturali e/o sportive e la loro installazione è limitata a quindici giorni prima della manifestazione e a quindici giorni successivi alla manifestazione

2.11) Impianti di arredo natalizio

(2.11.1) Si definisce "impianto di arredo natalizio" qualunque manufatto finalizzato all'arredo delle strade, piazze e marciapiedi, nonché all'arredo delle facciate degli edifici, volto a meglio coreografare il periodo natalizio. Detti impianti non dovranno in alcun modo presentare messaggi di pubblicità o propaganda, in caso contrario verranno considerati quali impianti di pubblicità.

(2.11.2) PERIODO:

Il periodo in cui è ammessa l'installazione di detti impianti inizia il 25 novembre e finisce il 15 gennaio.

(2.11.3) Per questi impianti è ammissibile derogare alle presenti norme purché sia sempre garantita la sicurezza statica, antincendio, antinfortunistica, di eliminazione delle barriere architettoniche, di visibilità stradale e dei cartelli stradali.

2.12) Pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio

(2.12.1) per area di servizio si intende l'area, ben delimitata, ove si esercita la somministrazione del carburante e ogni altro servizio attinente.

Per area a parcheggio, si intende l'area predisposta al parcheggio dei veicoli sita in zona industriale, sia essa pubblica o di uso pubblico e le aree di manovra ad esse direttamente connesse.

(2.12.2) MATERIALI E COLORI:

Per le installazioni pubblicitarie sono ammessi i materiali ed i colori previsti nei precedenti articoli sempre nel rispetto della sicurezza e del decoro cittadino;

(2.12.3) UBICAZIONE:

(a) Nelle stazioni di servizio carburanti, è consentita l'installazione di insegne di esercizio riportanti il logo della compagnia petrolifera; la proiezione di dette insegne dovranno essere distanti dal filo della carreggiata di almeno m. 1,00.

Le insegne riportanti il logo della compagnia di servizio derogano dalle distanze da altri mezzi pubblicitari o da segnali stradali (dovrà sempre essere garantita la libera visione della segnaletica stradale di pericolo o di prescrizione).

Nelle stazioni di servizio, oltre agli impianti attinenti i servizi, possono essere collocati altri impianti pubblicitari, purché la somma delle superfici di quest'ultimi non superi il 5% dell'area di servizio stesso.

La collocazione dei mezzi pubblicitari nelle aree di servizio o nei parcheggi è vietata in corrispondenza degli ingressi.

(b) Nelle aree adibite a parcheggio possono essere installati tutti i tipi di impianti pubblicitari regolamentati dal presente regolamento, purché la somma delle superfici degli impianti non superi il 5% dell'area del parcheggio su cui insistono.

In tali aree l'impianto pubblicitario dovrà essere collocato ad una distanza superiore a m. 3,00 dalla carreggiata delle strade che lo delimitano, e non dovranno ingenerare confusione o intralcio alla segnaletica stradale di pericolo e/o di prescrizione.

2.13) Pubblicità nei cantieri

(2.13.1) nell'ambito dei cantieri è consentita la messa in opera di impianti pubblicitari; la pubblicità potrà essere realizzata solo con cartelli pubblicitari posti all'interno del cantiere e con una superficie massima di mq.5,00

(2.13.2) in ogni caso ed in ogni momento, gli impianti pubblicitari non dovranno ingenerare confusione con la segnaletica stradale di pericolo o di prescrizione e con il cartello di cantiere che dovrà sempre essere ben visibile da pubblica vi;

(2.13.3) è severamente vietata la propaganda tramite l'affissione di manifesti e/o locandine e/o qualsiasi altro impianto pubblicitario sulle staccionate, sulle reti, sui pannelli ondulati e su ogni altro impianto di delimitazione del cantiere.

3) TARGA DI IDENTIFICAZIONE

Ad esclusione delle targhe, manifesti, locandine, arredi natalizi, su ogni impianto pubblicitario deve essere apposta una targhetta di modeste dimensioni, con scritte indelebili, sulla quale vanno incisi i seguenti dati di riconoscimento:

l'intestazione " Comune di Colleretto Giacosa", il nome del soggetto titolare dell'impianto, il numero dell'atto che autorizza l'installazione, il numero di protocollo e data di presentazione della denuncia e/o numero dell'autorizzazione), data di scadenza

La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo, ed ogni volta che interviene la variazione di anche uno solo dei dati in essa contenuti.

Nei casi in cui, per dimensioni o tipologia del mezzo pubblicitario da esporre, non sia possibile apporre la targhetta sarà sufficiente esibire, a richiesta del personale addetto, il documento che legittima l'impianto.

4) SPOSTAMENTO O RIMOZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

Il Comune si riserva, a suo giudizio insindacabile, la facoltà di ordinare in qualunque momento, lo spostamento o la rimozione di qualsiasi impianto pubblicitario per necessità estetiche, per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio, o per altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse, dandone comunicazione scritta all'interessato che dovrà provvedere entro e non oltre il termine indicato dalla notifica dell'ordinanza.

Non sussiste alcun obbligo da parte del Comune di garantire il ripristino dei mezzi pubblicitari rimossi, né nella medesima posizione, né in altre località alternative. Per quest'ultima ipotesi spetta all'interessato produrre apposita documentazione secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all'eventuale spostamento, nonché al ripristino di pareti o aree preesistenti, resta ad esclusivo e totale carico del titolare dell'impianto.

5) DEROGHE

E' ammissibile derogare al presente regolamento solo per gli elementi pubblicitari da esporre per lo Stato, le Regioni, le Province, Comuni e loro Consorzi, gli Enti Religiosi, nonché per gli Enti di cui all'art. 87, comma 1° lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

6) SANZIONI

Per l'inosservanza alle norme del presente regolamento si applicano:

1) le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per le parti normate anche del Codice della Strada: in unica soluzione la sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 comma 11° del Codice della Strada e sue eventuali modifiche o integrazioni per ogni impianto pubblicitario;

b) per le parti non normate anche dal Codice Della Strada: in unica soluzione la sanzione amministrativa prevista dall'art. 68 del Regolamento Edilizio vigente.

2) le seguenti sanzioni accessorie:

a) chiunque provveda alla messa in opera di impianti non conformi al presente regolamento e che non possono essere regolarizzati, dovranno provvedere alla rimozione entro e non oltre 30 gg. dalla data di notifica dell'ordinanza di rimozione; in caso di inadempienza si provvederà d'ufficio con l'addebito aggiuntivo al proprietario, delle spese di rimozione;

- b) Il materiale rimosso coattivamente dal Comune sarà conservato nei magazzini comunali o in luoghi definiti dall'Amministrazione Comunale per 30 giorni consecutivi dalla data di rimozione; in detto periodo potrà essere ritirato dagli interessati previo l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese sostenute dall'Amministrazione per la rimozione e la custodia, nonché di altri eventuali costi sostenuti e documentati;
- c) Nel caso gli interessati non provvedano al ritiro del manufatto nei 30 giorni previsti dal presente articolo, il materiale potrà essere distrutto o venduto ed il ricavato sarà trattenuto a detrazione del credito vantato dall'Amministrazione;
- d) In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, resta impregiudicato per l'Amministrazione, il diritto a rivalersi per le somme non recuperate dalla vendita.
- 3) La sanzione amministrativa di cui al primo punto ed il recupero coatto delle spese di rimozione previste dal presente articolo, si applicano a carico del soggetto che dispone dell'impianto pubblicitario e in solido, a carico di chi ha installato l'impianto o ha consentito l'installazione dello stesso.
- 4) In caso di installazione di impianto pubblicitario che crea grave intralcio alla viabilità perché oscura parzialmente o totalmente impianti semaforici a cartelli stradali di qualsiasi genere sarà immediatamente rimosso d'ufficio e verranno applicate le sanzioni previste dal presente articolo.